



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Regolamento sul Funzionamento dell’Ufficio Legale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 80 DEL 14/05/2009

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE GM 164 DEL 18/12/2015
(art. 11 – 11 bis- 12 – 12 bis)**

in vigore dal 15/02/2016

Art. 1 Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Legale

Art. 2 Funzioni contenziose

Art. 3 Funzione consultiva

Art. 4 Ulteriore attività dell’Ufficio legale

Art. 5 Incarichi esterni

Art. 6 Rapporti dell’Ufficio legale con gli Uffici Comunali

Art. 7 Segreteria amministrativa dell’Ufficio legale

Art. 8 Domiciliazione

Art. 9 Status giuridico dei componenti dell’Ufficio legale

Art. 10 Pratica forense presso l’Ufficio legale

Art. 11 Compensi professionali

Art. 11 bis Ipotesi di erogazione dei compensi professionali

Art. 12 Liquidazione dei compensi

Art. 12 bis Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Art. 13 Polizza assicurativa

Art. 14 Risorse per aggiornamento

Art. 15 Diritto di accesso

Art. 16 Incompatibilità

Art. 17 Disposizioni finali

Art. 1 Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio legale comunale

È formalmente istituito l'Ufficio legale del Comune di Vecchiano. Le attribuzioni e le funzioni dell'Ufficio legale comunale sono disciplinate dal presente Regolamento. L'Ufficio legale comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento. L'Ufficio legale comunale, organizzato in Servizio secondo il modello organizzativo dell'Ente, è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 Funzioni contenziose

Spetta all'Ufficio legale comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale nelle controversie amministrative, civili e tributarie sia nelle cause attive che passive.

L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite agli avvocati interni dell'Ufficio legale abilitati all'esercizio della professione forense ed iscritti negli elenchi speciali annessi agli albi professionali di cui agli artt. 3 e 4 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

L'Ufficio legale comunale esercita la propria funzione innanzi a tutte le giurisdizioni per la quale l'avvocato preposto è abilitato, sulla base delle deliberazioni o delle determinazioni con le quali la Giunta ovvero i Dirigenti decidono la proposizione o la resistenza nel contenzioso.

All'ufficio legale può essere altresì, con provvedimento del Dirigente, affidata la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Ufficio legale comunale può proporre al Dirigente competente la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 3 Funzione consultiva

L'Ufficio legale esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Consiglio comunale e dal Segretario Generale e/o Direttore Generale.

I Dirigenti degli Uffici Comunali, nelle materie di propria competenza, possono richiedere parere legale all'Ufficio legale, tramite il Segretario Generale.

Il parere sarà rimesso entro 30 giorni dalla richiesta e, nei casi urgenti, non prima di una settimana dalla richiesta, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessita un termine maggiore.

Ferme restando le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio legale fornisce assistenza legale nelle vie brevi nei casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere.

I pareri sono redatti dai legali interni e sottoscritti dagli stessi; i pareri saranno protocollati, rubricati ed inseriti nella "raccolta dei pareri".

Art. 4 Ulteriori attività dell'Ufficio legale

L'Ufficio legale comunale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 12 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali

spettanti agli avvocati.

Le prestazioni di cui sopra non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione e nel caso vi sia documento per la normale attività dell'Ufficio legale.

L'ufficio legale potrà inoltre essere incaricato di funzioni concernenti l'assistenza tecnico giuridica nella formazione e nel controllo degli atti e dei procedimenti amministrativi dell'Ente, ivi compreso il controllo delle partecipazioni societarie dell'Ente.

Art. 5 Incarichi esterni

La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedono una particolare competenza specialistica, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, in mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio, e in ogni caso in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell'Ente o se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato a questi ultimi.

L'incarico legale è attribuito ad avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare.

A seguito del conferimento di incarico il Dirigente dell'Ufficio finanziario richiede apposito preventivo della spesa presunta ed adotta la prenotazione del relativo impegno.

I rapporti con i legali esterni sono tenuti dall'Ufficio Legale fatta eccezione dell'individuazione e del conferimento d'incarico.

Art. 6 Rapporti dell'Ufficio legale con gli Uffici Comunali

Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocato preposto al Servizio di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere all'Ufficio legale tutti gli atti e i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione.

Gli Uffici Comunali trasmettono, sentito l'Ufficio legale in ordine all'eventuale sussistenza delle condizioni che rendono opportuno l'incarico esterno, l'atto giudiziario introduttivo della lite, la determinazione a resistere e tutti gli atti necessari alla difesa entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dello stesso.

Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio legale.

Gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni direttive e alle determinazioni che l'Avvocato preposto potrà fornire emanare per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi.

Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici Comunali, non potrà farsi carico all'Ufficio legale, né ad alcuno dei suoi componenti.

Gli atti e i documenti richiesti debbono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del rispettivo Dirigente, nella quale debbono essere esposti

gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate ed il parere dell'Ufficio di provenienza.

L'Avvocato preposto provvederà a segnalare, al Segretario e/o Direttore Generale le eventuali criticità che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo.

Art. 7 Segreteria amministrativa dell'Ufficio legale

L'Ufficio legale comunale si avvale del supporto amministrativo e tecnico , costituito dal personale in servizio, per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza in riferimento alla gestione dei fondi a disposizione dell'Ufficio legale per le spese di giustizia, le trasferte e missioni, per l'aggiornamento della dotazione strumentale ed informativa e per la partecipazione a convegni formativi e a corsi di aggiornamento professionale; protocollo/spedizione dei documenti che riguardano l'Ufficio legale.

Spettano all'Ufficio le seguenti attività:

- la fascicolazione e l'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti e la loro archiviazione;
- la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsì sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- tenuta e spedizione dei documenti che riguardano l'Ufficio legale.

Spettano all'Ufficio legale, mezzi strumentali idonei.

Art. 8 Domiciliazione

Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Ufficio legale comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con propria determina, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, ai sensi dei minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 9 Status giuridico dei componenti dell'Ufficio legale

L'ufficio legale è istituito in staff alla Direzione generale che ne coordina l'attività amministrativa e finanziaria con gli altri servizi e ne garantisce l'autonomia .

Il dipendente abilitato all'esercizio della professione forense addetto in via esclusiva all'Ufficio legale è iscritto negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell'Ente.

L'avvocato così iscritto esplica il proprio compito difensivo in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

L'attività cui il professionista è addetto consiste nell'assistenza, nella rappresentanza nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di attribuzioni di servizi che

implichino lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta..

La valutazione del professionista è svolta dal Segretario/ Direttore generale in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta. Al medesimo è inibito l'esercizio della libera professione.

L'Ente garantisce al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta. Al preposto all'Ufficio Legale può essere attribuita un'indennità specifica stante lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diploma di laurea ed alla iscrizione ad albi professionali.

Art. 10 Pratica forense presso l'Ufficio legale comunale

Presso l'Ufficio legale comunale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

Tra i praticanti e gli avvocati dell'Ufficio legale comunale deve stabilirsi un rapporto di carattere fiduciario, in ossequio ai principi generali sulla disciplina della professione forense.

L'avvocato preposto, nel valutare le richieste di collaborazione dei praticanti ammessi al patrocinio, considera le qualità professionali e personali dei richiedenti ed indirizza tale nota di valutazione alla Giunta Municipale cui compete, annualmente, la decisione di ammissione anche in ordine al numero che non può superare il numero di uno per ciascun avvocato dell'Ente.

I praticanti coadiuvano gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge poste a carico dell'Ufficio Legale, tra cui le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti in giudizio, il ritiro degli atti legali, la corrispondenza.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

Per le specifiche esigenze d'ufficio l'Ufficio legale potrà appositamente delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell'iscrizione al patrocinio.

Il preposto all'Ufficio Legale , ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra il praticante medesimo e l'Ufficio legale comunale. Ai praticanti può essere corrisposto il rimborso delle spese affrontate per lo svolgimento delle attività relative agli adempimenti posti a carico dell'Ufficio Legale.

Agli stessi può essere attribuita una somma pari al 10% dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Ufficio Legale sulle sentenze favorevoli per il Comune, di cui all'art. 12, punto 2 del presente Regolamento ed ai sensi del successivo art. 13, nel caso in cui il praticante abbia espletato stabilmente in favore dell'Ente e in modo rilevante attività riconducibili all'attività professionale forense.

Le somme in questione vengono impegnate,su comunicazione dell'Ufficio legale dal Dirigente responsabile dell'Ufficio finanziario con propria determinazione.

La pratica forense presso l'Ufficio legale comunale non dà diritto all'assunzione alle dipendenze del Comune.

Art. 11 Compensi Professionali

Agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Civica, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 9 D.L. n. 90/2014,

convertito nella L. n. 114/2014 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente.

Ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 9, i compensi professionali corrisposti agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Civica, non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi.

Art. 11 bis Ipotesi di erogazione dei compensi professionali

I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione delle spese.

Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti quei provvedimenti giudiziali (sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, Iodi, ecc...) con pronunciamento in merito o in rito (a mero titolo di esempio: difetto di giurisdizione, competenza, irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, perenzione, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio).

Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale liquidato dal giudice, ovvero calcolato al minimo della tariffa forense in caso di compensazione, quando sia divenuta inoppugnabile la decisione cautelare.

Art. 12 Liquidazione dei compensi

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con spese legali a carico delle controparti, ai sensi dell'articolo 9 commi 3 e 5 del D.L.n. 90/2010, si prevede l' erogazione per intero delle somme recuperate, solo dopo il recupero e l'effettivo incasso nel bilancio comunale.

Al Comune di Vecchiano spetta il rimborso delle spese forfettarie del 15% prevista dalla tariffa forense a carico della parte soccombente.

Il fondo per la corresponsione dei suddetti compensi è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, ai sensi dell'articolo 9 comma 6 dello stesso D.L.n. 90/2014, si prevede l'erogazione dei compensi determinati secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, decurtati del 60% e comunque nel limite massimo di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6 del D.L.90/2014 (stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2013), previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato.

Il fondo per la corresponsione dei suddetti compensi è a carico del Comune ed è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale entro il limite massimo sopra indicato.

Nel caso di mandato congiunto, i compensi sono ripartiti tra gli avvocati patrocinatori della lite in base al rendimento individuale ed alla puntualita' negli adempimenti processuali.

Nell'ipotesi in cui l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza sia svolta congiuntamente da un Avvocato esterno e da uno interno, ai legali interni non viene riconosciuto alcun compenso.

I compensi vengono liquidati dal Dirigente del Settore Personale e versati con cadenza semestrale.

I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 L. n. 114/2014; i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.

Il trattamento economico complessivo degli avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali.

I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013)

Art. 12 bis Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Qualora il professionista incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.09.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è definita come segue:

- per compensi professionali inferiori od uguali ad € 5000 mantenere per intero la retribuzione di risultato
- per compensi compresi tra € 5001 ed € 10.000, una indennità di risultato pari al 50% di quella conseguita.
- per compensi superiori ad € 10.000 il dipendente è escluso dall'attribuzione della retribuzione di risultato.

Art. 13 Polizza Assicurativa

L'Ufficio competente dovrà stipulare per conto dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente.

Art. 14 Risorse per aggiornamento

L'aggiornamento professionale, costituisce diritto-dovere degli avvocati del Servizio Legale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.

In tale ottica, saranno assicurate all'Ufficio legale comunale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

Art. 15 Diritto di accesso

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti: a)gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche; b)

i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto; c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b); d)i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile. In ragione della predetta sottrazione i provvedimenti adottati dai Dirigenti non potranno richiamare a proprio sostegno nella motivazione i pareri di cui alla lett. b)

Art. 16 Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D. Igs. vo 30 marzo 2001 n.165.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30/10/1933 n. 1611 nel testo vigente, purché compatibili con l'ordinamento dell'Ufficio legale comunale, l'art. 27 del C.C.N.E.E.LL. del 14.09.2000, nonché le disposizioni della Legge Professionale ed i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche.
